

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
T A R A N T O

044 S.P.O.

PRESCRIZIONI
DI MASSIMA E POLIZIA FORESTALE
PER I BOSCHI E TERRENI
SOTTOPOSTI A VINCULO
NELLA PROVINCIA DI TARANTO



DI CASTRI - TARANTO

8

AVVERTENZA

Nel procedere alla ristampa del testo delle «Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per la Provincia di Taranto», reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, del Decreto del Ministero per l'Agricoltura e Foreste, in data 22 novembre 1932, si ritiene utile integrare la pubblicazione con le norme emanate successivamente all'edizione del 1933 (A. Cressati - Taranto).

Il presente opuscolo contiene inoltre i testi dei seguenti Decreti del Ministero per l'Agricoltura e Foreste che rendono esecutive alcune deliberazioni della Camera di Commercio, in materia forestale:

- 1) Decreto del 26 giugno 1950 che rende esecutiva la deliberazione n. 19 adottata dalla Giunta Camerale;
- 2) Decreto del 12 dicembre 1950 che rende esecutiva la deliberazione n. 151 adottata dalla Giunta Camerale;
- 3) Decreto 7 gennaio 1952 che rende esecutiva la deliberazione n. 314 adottata dalla Giunta Camerale;
- 4) Decreto del 3 aprile 1952 che rende esecutiva la deliberazione n. 472 adottata dalla Giunta Camerale;
- 5) Decreto del 13 ottobre 1970 che rende esecutiva la deliberazione n. 2 adottata dalla Commissione Permanente per la Agricoltura e le Foreste.

Si tenga inoltre presente che negli articoli della Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 riportati nelle «note» sono già state contemplate le modificazioni di cui all'art. 1 R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23 ed al D.L. 21 ottobre 1947, n. 1250 concernenti gli aumenti delle pene pecuniarie.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli artt. 10 e 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto l'art. 22 del Regolamento per l'applicazione di detto R.D. approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

Visto l'art. 73 del Codice Penale;

Visto il Decreto Ministeriale 22 novembre 1932 col quale è stato reso esecutivo ai sensi e per gli effetti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, il testo delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per la Provincia di Taranto, approvato dall'ex Sezione Agricola-Forestale del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di detta provincia, con deliberazione n. 101 del 30-5-1932;

Vista la deliberazione n. 19 in data 7-1-1950 della Giunta della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Taranto con la quale il quinto comma dell'art. 27 delle suddette prescrizioni di massima e di polizia forestale, che per la sua non precisa dizione ha dato luogo ad errate interpretazioni nella sua applicazione, viene sostituito con altro nel quale è meglio chiarito che, nel caso si verificano i danni previsti dall'art. 26 e seguenti della legge oltre all'ammenda di cui ai commi precedenti dell'art. 27 delle prescrizioni di massima, sarà applicata la pena comminata dai detti articoli della legge;

Vista la dichiarazione in data 6-6-1950 della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura suddetta, dalla quale risulta che la deliberazione di che trattasi è stata pubblicata a norma di legge e che avverso la stessa non è stato prodotto alcun reclamo;

Esaminata la anzidetta deliberazione e riconosciuto che essa corrisponde ai fini ed alle norme del R.D. 30-12-1923, n. 3267;

D E C R E T A :

E' resa esecutiva, ai sensi e per gli effetti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, la deliberazione n. 19 adottata dalla Giunta della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Provincia di Taranto in data 7-1-1950.

Roma, 26 giugno 1950

IL MINISTRO
f. lo SEGNI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 10 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto l'art. 22 del Regolamento per l'applicazione del detto R. Decreto, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

Vista la deliberazione n. 101 del 30 maggio 1932, con la quale la Sezione Agricola e Forestale del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Taranto ha approvato il testo definitivo delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per detta provincia;

Visto il certificato in data 3 novembre 1932, col quale il Segretario del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa di Taranto dichiara che il testo di cui trattasi è stato pubblicato nei modi e termini stabiliti dal citato art. 22 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, e che contro di esso non è stato presentato alcun reclamo, rilievo od opposizione;

Esaminata le disposizioni del testo in parola e riconosciute che esse corrispondono ai fini ed alle norme del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

D E C R E T A :

E' reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il testo delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per la provincia di Taranto, approvato dalla Sezione Agricola e Forestale del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di detta provincia con deliberazione n. 101 del 30 maggio 1932.

Roma, 22 novembre 1932

IL MINISTRO
ACERBO

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 9 del R.D. 30-12-1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto l'art. 22 del Regolamento per l'applicazione di detto R.D. approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

Visto l'art. 129 del T.U. per la Finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, il quale prevede l'obbligo della licenza, per potersi immettere le capre al pascolo nelle zone all'uopo assegnate dalle Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura;

Vista la deliberazione n. 314 in data 27 agosto 1948, della Giunta della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Taranto, tendente ad apportare modifiche al Regolamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in quella Provincia, allo scopo di precisare l'obbligo per i conducenti degli animali caprini nelle zone assegnate al pascolo di tale specie animale, di proprietà comunale, di essere in possesso della licenza rilasciata dal Sindaco del Comune, a norma dell'art. 129 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la dichiarazione in data 6 dicembre 1951 della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura suddetta dalla quale risulta che la deliberazione di che trattasi è stata pubblicata a norma di legge e che avverso la stessa non è stato prodotto alcun reclamo;

Esaminata la suddetta deliberazione e riconosciuto che essa corrisponde ai fini ed alle norme del R.D. 30-12-1923, n. 3267;

D E C R E T A :

E' resa esecutiva, ai sensi e per gli effetti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, la deliberazione n. 314 adottata dalla Giunta della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Provincia di Taranto, in data 27-8-1948.

Roma, 7 gennaio 1952

IL MINISTRO
f.to FANTANI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli artt. 8 e 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visti gli artt. 19 e 22 del Regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

Visto il Decreto Ministeriale 22 novembre 1932 col quale è stato reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, il testo delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per la Provincia di Taranto, approvato dalla Sezione Agricola Forestale del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di detta Provincia, con deliberazione in data 30 maggio 1932;

Vista la deliberazione n. 151 in data 6 maggio 1950 della Giunta della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Taranto, con la quale viene sancito l'obbligo di uno speciale permesso per effettuare il trasporto ed il commercio di «Alberi di Natale»;

Ritenuto necessario provvedere al controllo della produzione e del commercio degli «Alberi di Natale» al fine della conservazione del patrimonio forestale nazionale;

Vista la dichiarazione in data 22 novembre 1950 della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura suddetta, dalla quale risulta che la deliberazione di che trattasi è stata pubblicata a norma di legge e che avverso la stessa non è stato prodotto alcun reclamo;

Esaminata la suddetta deliberazione e riconosciuto che essa corrisponde ai fini ed alle norme del R.D. 30-12-1923, n. 3267;

D E C R E T A :

E' resa esecutiva, ai sensi e per gli effetti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, la deliberazione n. 151 adottata dalla Giunta della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Provincia di Taranto, in data 6 maggio 1950.

Roma, 12 dicembre 1950

IL MINISTRO
f.to SEGNI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto l'art. 22 del regolamento per l'applicazione di detto R.D., approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 950 sulle sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale;

Vista la deliberazione n. 202 in data 5 luglio 1968, con la quale la Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Taranto ha approvato il testo delle nuove prescrizioni di massima e di polizia forestale per detta provincia;

Vista la deliberazione n. 2 in data 21 aprile 1970 della Commissione permanente per l'Agricoltura, le Foreste e l'Economia Montana della suddetta Camera, dalla quale risulta che le prescrizioni di che trattasi sono state pubblicate a norma di legge e che avverso le stesse sono stati prodotti reclami;

Vista la stessa deliberazione n. 2 in data 21 aprile 1970 della Commissione Permanente, delegata con decreto interministeriale 6 luglio 1956, con la quale si accolgono parzialmente le richieste dei ricorrenti;

Esaminate le anzidette deliberazioni e riconosciuto che esse corrispondono ai fini ed alle norme del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;

D E C R E T A :

E' reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti del R. D. 30-12-1923, n. 3267, il testo delle nuove Prescrizioni di massima e di polizia forestale per la provincia di Taranto, approvato dalla Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di detta provincia con deliberazione n. 202 in data 5-7-1968 e modificato a seguito di parziale accoglimento di ricorsi presentati, con deliberazione n. 2 in data 21-4-1970 della Commissione permanente.

Roma, li 13 ottobre 1970

IL MINISTRO
f.to NATALI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli artt. 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto l'art. 22 del Regolamento per l'applicazione di detto R.D. approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

Visto l'art. 650 del Codice Penale;

Visti gli artt. 2 e 7 del D.L. 21 ottobre 1947, n. 1250, concernente lo aumento delle sanzioni pecuniarie in materia penale;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1932 col quale è stato reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, il testo delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per la Provincia di Taranto, approvato dall'ex Sezione Agricola-Forestale del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di detta Provincia, con deliberazione 30 maggio 1932;

Vista la deliberazione n. 472 in data 13 dicembre 1951 della Giunta della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Taranto;

Vista la nota n. 04413 del 4 marzo 1952 della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura suddetta dalla quale risulta che la deliberazione di cui trattasi è stata pubblicata a norma di Legge e che avverso la stessa non è stato prodotto alcun reclamo;

Considerato che l'aumento di pena stabilito dal D.L. 31 ottobre 1947, n. 1250 non è stato tale da raggiungere i fini preventivi e repressivi necessari in relazione alle violazioni previste dai Regolamenti Provinciali delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

Esaminata la anzidetta deliberazione e riconosciuto che essa corrisponde ai fini e alle norme del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;

D E C R E T A :

E' reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, la deliberazione n. 472 adottata dalla Giunta della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Provincia di Taranto, in data 13 dicembre 1951.

Roma, 3 aprile 1952

IL MINISTRO
f.to FANTANI

TITOLO I
Norme di tutela forestale

CAPO I
Norme comuni a tutti i boschi

S a) Vincoli per la conversione e mutazione del boschi

ART. 1 - Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici.

E' VIETATO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELL'AMM. EC. M. FORESTE (1) LA CONVERSIONE DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO IN CEDUI.

E' PURE VIETATA LA CONVERSIONE DEI CEDUI COMPOSTI IN CEDUI SEMPLICI.

FANNO ECCEZIONE I CASTAGNETI LA CUI UTILIZZAZIONE E' REGOLATA DALLA LEGGE 8 GIUGNO 1931, N. 973.

LE INFRAZIONI SONO PUNITE AI TERMINI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FORESTALE, COMPUTANDO LA PENALE SUL VALORE DELLE PIANTE CHE — SECONDO LE PRESCRIZIONI REGOLANTI I TAGLI NELLE FORME DI TRATTAMENTO ORIGINARIO — NON AVREBBERO POTUTO UTILIZZARSI.

NOTE: Con la denominazione «Legge Forestale e Regolamento Forestale» si intendono rispettivamente il r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 e il r.d. 16 maggio 1926, n. 1126.

Altre abbreviazioni usate nel testo:
Amm. Ec. M. Foreste = Amministrazione per l'Economia Montana e per le Foreste.
C.C.I.A.A. = Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

(1) L'organo competente dell'Amm. Ec. M. Foreste a cui si riferisce il presente regolamento è l'Ispettorato Ripartimentale della Foresta.

Art. 2 - Stradicamento di piante e ceppaie.

Lo stradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie vietato, eccezione fatta per i pioppeti.

Solo le piante morte e le ceppaie secche possono essere radicate, a condizione che gli scavi vengano subito colmati, agghiacciandone la superficie e che il terreno nel luogo dello scavo sia rassodato e inerbito -- se l'inerbimento non è sparso -- oppure rimboscito con piante della specie arborea radicata, o di specie più pregiate entro il termine di un anno e provvedendo, se del caso, alla sostituzione delle piante morte.

Nei boschi che per la loro speciale ubicazione difendono areni, fabbricati ed opere pubbliche dalla caduta di valanghe dal rotolamento dei sassi, lo stradicamento delle piante morte delle ceppaie non può eseguirsi senza il permesso della Amm. M. Foreste.

Le infrazioni sono punite, in base all'art. 1 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 e, ogni pianta e ceppaia e con un minimo, in ogni caso, di L. 2000 a meno che la estrazione delle piante o ceppaie non rientri nei casi contemplati dagli artt. 24 e 26 della Legge Forestale.

Art. 3 - Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie.

Quando allo scopo di rinnovare un bosco mutarne la specie o, se non si voglia procedere al taglio, estirpazione di ceppaie ed alla lavorazione del suolo, occorre chiedere la autorizzazione all'Am. M. Foreste, indicando i lavori che si intendono eseguire allo scopo che si vuol raggiungere. La detta Amministrazione determina le modalità dei lavori da eseguire ed il termine entro il quale questi devono essere compiuti.

A garanzia della regolare esecuzione dei lavori la Amministrazione citata può esigere dal proprietario o possessore del bosco prima dell'inizio dei lavori un contante deposito, da effettuarsi a mezzo libretto Postale da intestarsi all'Ispettorato Regionalmente, e delle Foreste di Taranto, indicando sul libretto

e motivo della cauzione.

Il proprietario o possessore del bosco, nel corso dei lavori potrà chiedere la graduale e proporzionale disponibilità della somma mediante presentazione di stati di avanzamento.

Il proprietario o possessore del bosco che non compia i lavori di rinnovazione nel modo e nel termine stabiliti risponde di entrambe le contravvenzioni previste negli articoli 24 e 26 della legge forestale e i lavori saranno eseguiti di ufficio ai sensi dell'art. 25 della medesima.

S b) Taglio e allestimento dei prodotti boschivi principali

ART. 4 - Esecuzione dei tagli in qualsiasi stagione per l'alto fusto.

E' consentito in qualsiasi stagione dell'anno il taglio dei boschi di alto fusto.

In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permesse nei boschi di alto fusto le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei limiti di cui all'art. 39 del presente regolamento.

ART. 5 - Epoca di esecuzione dei tagli dei boschi cedui.

Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue:

- dall'1 ottobre al 31 marzo: leccio macchia mediterranea;
- dall'1 ottobre al 31 marzo: castagni, querce, caducifogli, cedui misti, ontano, robinia;
- dall'1 settembre al 30 aprile: faggio e boschi misti con prevalenze di faggio.

Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, l'Am. M. Foreste può variare la durata di detti periodi per un massimo di trenta giorni per i boschi di faggio e quindici per gli altri.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 della legge forestale, considerando come danno penale il valore del materiale utilizzato in tempo di divieto.

Art. 11 - *Esbosco dei prodotti.*

Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legami per via funicolare aerea e per flottazione, l'esbosco dei prodotti deve farsi per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento delle parti del bosco tagliate di recente o in rinnovazione.

Il rotolamento e lo strascico è permesso soltanto dal luogo dove la pianta venne atterrata, alla strada, condotto o canale più vicino o all'ala dove si farà la carbonizzazione, osservando le ulteriori prescrizioni che all'uopo dovesse imporre l'Amm. Ec. M. Foreste.

L'apertura o l'allargamento di strade e di stradelle per il transito di autoveicoli o di condotti e canali non può effettuarsi senza il permesso dell'Amm. Ec. M. Foreste, la quale può altresì vietare l'uso dei condotti e canali d'avvallamento del legname già esistenti, qualora tale uso dia luogo a frane o smottamenti e danni gravi al soprassuolo del bosco.

Questo permesso non è necessario per i lavori di manutenzione e consolidamento indispensabile alla conservazione delle strade forestali di cui al precedente comma e per i lavori di semplice spianamento del suolo per costruzione di capanne, carbonili, tracciamento aie, di viottoli, sentieri e da soma adibite al servizio delle carbonaie, delle capanne e dei luoghi di deposito.

L'Amm. Ec. M. Foreste può imporre il ripristino del bosco mediante colture artificiali, nei luoghi adibiti all'esportazione dei prodotti boschivi, qualora non riconosca di conservare per le utilizzazioni le strade aperte temporaneamente.

Per il detto ripristino potrà se del caso, richiedere il versamento di un congruo deposito con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Le infrazioni sono punite come nell'art. 10.

Art. 12 - *Carbonizzazione.*

È consentita la carbonizzazione con qualsiasi sistema nelle già esistenti.

nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo di danni al soprassuolo e alla consistenza e stabilità del terreno.

In mancanza di altri provvedimenti deve ricorrere alle parti del bosco meno folto di piante.

Le aie preesistenti e quelle di nuova formazione, quando sia necessario per la pendenza e la natura del terreno, devono essere sostenute possibilmente con muri a secco, con zolle erbose o almeno con palizzate o ripari di legname.

Nei boschi in cui il pericolo degli incendi è grave, l'Amm. Ec. M. Foreste può, nei mesi estivi o comunque siccitosi, imporre speciali ed opportune cautele per esercitare la carbonizzazione e può altresì inibirli.

Durante la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da operai esperti al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.

Le infrazioni sono punite, a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000 e, qualora ne sia seguito il danno, altresì con la pena comminata dall'art. 26 della legge Forestale.

§ c) *Estrazione e raccolta dei prodotti secondari dei boschi.*

Art. 13 - *Preparazione carbonella.*

La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante ed alle ceppaie, e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluse in ogni caso il periodo dall'1 giugno al 30 settembre.

Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco e le piazze delle carbonaie.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950.

ART. 14 - Denuncia per l'esercizio della resinazione.

I proprietari o possessori che intendono procedere alla resinazione delle piante, devono farne dichiarazioni all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente, almeno un mese prima di intraprendere il lavoro, indicando la località, la specie legnosa, la superficie del bosco o terreno in cui si trovano le piante da resinare ed il numero approssimativo di queste; devono inoltre precisare se intendono ricorrere all'impiego di stimolanti chimici.

Per la mancata denuncia, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della Legge 9-10-1967, n. 950, col pagamento di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000.

ART. 15 - Sistemi di resinazione.

La resinazione è consentita con qualsiasi sistema purché siano rispettati i limiti sottoindicati.

Per la resinazione con l'asciutto o con strumenti similari la intaccatura deve, al massimo, essere larga 9 cm. e profonda 1 cm.; l'altezza del complesso delle incisioni annuali non deve superare i 60 cm. nel primo e secondo anno e i 70 cm. negli anni successivi; comunque tutte le incisioni suddette non devono superare m. 3,50 di altezza nella pianta.

Per la resinazione col raschietto le incisioni a forma di V saranno costituite da solchetti larghi non più di un centimetro e profondi mezzo centimetro e il canale di sgrondo, a decorso verticale, sarà largo non più di due e profondo un centimetro. Le incisioni non devono superare la terza parte della circonferenza della pianta e l'altezza di m. 2,40 dal suolo.

L'impiego di stimolanti chimici è subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione. Ec. M. Foreste.

ART. 16 - Resinazione a vita e a morte.

Ai fini del presente regolamento, per resinazione a vita si intende quella che si ottiene con una serie verticale di incisioni per anno; e per resinazione a morte quella effettuata con più serie contemporaneamente.

nimo appresso segnato per ogni specie:

— cm. 30 per il pino laricio, silvestre e domestico;

— cm. 24 per il pino mugo, marittimo, d'Alpe e per il larice.

La resinazione a morte è consentita, qualunque sia il diametro, solo nelle piante che dovranno cadere al taglio, per raggiunta maturità o per ragioni colturali, entro 5 anni.

La resinazione delle piante di larice è permessa, mediante perforazione al piede con un unico foro, nel periodo di 10 anni che precede il taglio delle piante.

ART. 17 - Infrazioni alle norme della resinazione.

Alle infrazioni delle disposizioni contenute negli artt. 15 e 16 si applicano le pene comminate dall'art. 26 della legge.

ART. 18 - Raccolta dello strame (copertura morta o lettiera) dai boschi.

La raccolta dello strame (copertura morta o lettiera) nei boschi è consentita soltanto nei terreni a pendenza inferiore al 50%. In ogni caso la raccolta dello strame è vietata nei boschi di nuova formazione e in quelli in corso di rinnovazione;

Tale raccolta può ripetersi nello stesso luogo solo ogni quinquennio.

E' sempre vietata l'asportazione del terriccio.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000 salvo l'applicazione dell'art. 26 della Legge Forestale, nel caso di danni al bosco.

ART. 19 - Raccolta dell'erba e taglio del cespugliame dai boschi.

La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitarlo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione.

Il cespugliame (erica, scope, ginestre e simili) può casere
giato senza però arrecare danno alle piante del bosco fram-
ste ad esso.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9
tobre 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione am-
ministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di
5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel
caso di danni al bosco.

Art. 20 - Estrazione del ciocco di erica e degli altri arbusti nei
boschi.

L'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti, della
vecchia può effettuarsi, previa denuncia all'Amm. Ec. M. Foreste,
che peraltro può disciplinare o inibirlo entro 30 giorni.

Decorso detto termine senza che l'Amm. Ec. M. Foreste abbia
vietato modalità o divieti, l'interessato può procedere ai lavori
di estrazione.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9
tobre 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione am-
ministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di
5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel
caso di danni al bosco.

Art. 21 - Raccolta dei semi forestali dai boschi.

La raccolta dei semi forestali dai boschi può essere vietata
o sottoposta a limitazioni dell'Amm. Ec. M. Foreste, qualora ri-
levi che detta raccolta comprometta la rinnovazione del bosco.
Covale anche per i boschi da frutto.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9
tobre 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione am-
ministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di
5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale,
nel caso di danni al bosco.

Le piante, rami o cinnali destinati al commercio degli Alberi
di Natale debbono essere accompagnati da uno speciale permes-
so o da contrassegni identificati o prescritti dall'Amm. Ec. M. Ep-
reste, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli onifolli
legittimi.

Per ogni pianta, ramo o cimale destinato ad «Albero di Na-
tale» trasportato o commerciato senza il permesso o contrasse-
gno regolamentare, si applica la sanzione amministrativa pre-
vista dall'art. 1 della legge 9-10-1967, n. 950, col pagamento di una
somma minima di L. 500 e massima di L. 800, e con un minimo
in ogni caso di L. 2.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della
legge forestale nel caso in cui si sia arrecato danno al bosco.

§ d) Pascolo nei boschi

Art. 23 - Chiusura ed apertura del pascolo nei boschi.

In applicazione dell'art. 9 della Legge Forestale e salvo il
disposto dell'art. 25 del presente regolamento, si prescrive che:

1) nei boschi cedui di quercia fragna il pascolo del bestia-
me ovino è vietato nel periodo ^{di quattro Le} un anno dopo il taglio, e del
bestiame bovino ed equino ~~nel periodo~~ due anni dopo il ta-
glio; per gli ovini solo nei mesi da novembre a fine marzo e dopo
quattro anni in tutte le stagioni; per i bovini ed equini nei mesi
da maggio ad ottobre e dopo quattro anni in tutte le stagioni,
per i vitelli fino ai dodici mesi nella stagione successiva al taglio
per il periodo dal 20 novembre al 10 gennaio in sostituzione del
pascolo ovino;

2) nei boschi cedui di quercia leccio potrà essere consen-
tito il pascolo per gli ovini dopo un anno dal taglio e per i bovini
ed equini dopo tre anni dal taglio;

3) nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e
suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza
di m. 1,50 e quello degli animali bovini ed equini di m. 3,00;

4) nelle fustaie disetanee, che sono in continua rinnova-
zione, il pascolo è vietato;

Per ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dagli artt. 23 e 24 e dal primo comma dell'art. 25 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800, e con un minimo in ogni caso di L. 2.000.

Qualora si tratta di bestiame ovino, il limite minimo della sanzione di cui al precedente comma è ridotto a L. 200 e il massimo a L. 400. Le infrazioni ai commi 3 e 4 del precedente art. 25 sono punite ai sensi dell'art. 3 della Legge 9-10-1967, n. 950.

Per l'infrazione dell'art. 26 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, del pagamento di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000.

Nel caso di danno al bosco, oltre alle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, si applica l'art. 26 della Legge Forestale.

§ 6) Tutela dagli incendi, dal vento e da altre avversità meteoriche

ART. 28 - Cautela per l'accensione del fuoco nei boschi.

E' vietato a chiunque di accendere fuoco all'aperto nei boschi ed a distanza minima di m. 100 dai medesimi; dall'1 giugno al 30 settembre è vietato di accendere fuoco a distanza minore di m. 200.

E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele, negli spazi vuoti, prevalentemente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili --- il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di abbattere il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

5) nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi dopo radi o deperienti, il pascolo è regolato in conformità al precedente numero tre.

ART. 24 - Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali.

Nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri, e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali.

ART. 25 - Pascolo delle capre.

In applicazione dell'art. 9 della Legge Forestale, per il pascolo delle capre si osservano le seguenti disposizioni:

1) esso è, di regola, vietato nei boschi e nei terreni ricorrendo di espugli aventi funzioni protettive;

2) la C.C.I.A.A., su conforme parere dell'Amn. Ec. M. Forestale può autorizzare il pascolo predetto esclusi in ogni caso i boschi di cui all'art. 7 del presente regolamento ed i boschi in rinnovazione;

3) nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa, le capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite;

4) colui che immette le capre al pascolo nei terreni comunali deve ottenere la licenza dal Sindaco, dalla quale deve risultare il numero delle capre e l'indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il pascolo.

ART. 26 - Personale addetto alla custodia del bestiame.

La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori idonei di età non inferiore a 14 anni.

Ad ogni custode non possono essere affidati più di cento capi di bestiame minuto o di cinquanta capre oppure di venti capi di bestiame grosso.

ottobre 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000.

Art. 31 - Intervento delle persone per lo spegnimento degli incendi boschivi.

Le persone che, a norma dell'art. 33 della Legge Forestale sono affidate a prestare la propria opera per lo spegnimento di un incendio di un bosco, debbono accorrere sul posto muniti degli arnesi necessari (uncini, scuri, zappe, secchi, ecc.) ed agire con la maggiore attività.

Spento l'incendio, il luogo dove esso avvenne deve essere sorvegliato per il tempo necessario ad eliminare ogni pericolo di riaccensione.

Le infrazioni sono punite ai sensi del medesimo art. 33.

Art. 32 - Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre avversità meteoriche.

Nei boschi incendiati, a chiunque appartenenti, è vietata la coltura agraria ed è pure vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno cinque anni, elevati a 7 anni in caso di bosco di faggio, in quelli di proprietà di Enti pubblici e morali e comunque gravanti di uso civico di legnatico, è pure proibita la raccolta della legna morta da parte degli aventi diritto, fino a quando la C.C.I.A.A. lo riterrà necessario per la ricostituzione del bosco; la legna deve essere venduta ed il ricavato reimpiegato a tale scopo.

Nei boschi di latifoglie il proprietario deve eseguire, al più presto possibile e comunque non oltre la stagione silvana, la succisione delle piante e ceppaie compromesse dal fuoco favorendo la rigenerazione, rinnettando la tagliata.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000, salva l'applicazione dell'art. 35 del presente regolamento.

L'abbruciamento delle «ristoppie» e di altri residui vegetali è permesso soltanto quando la distanza dai boschi è superiore a quella del primo comma, purché il terreno, su cui l'abbruciamento si effettua, venga circoscritto ed isolato con solchi di aratro o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; comunque non si deve procedere all'abbruciamento quando spira il vento.

Dall'1 giugno al 30 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di cui al bosco.

Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all'art. 42 e seguenti del codice penale, viene inoltrata immediata denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 29 - Cautele per l'inspianto di fornaci e fabbriche nei boschi.

Nell'interno dei boschi o a meno di m. 100 da essi non è permesso, senza autorizzazione dell'Anm. Ec. M. Foreste, impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.

Nella autorizzazione si debbono determinare le cautele per evitare tale pericolo.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di danni al bosco.

Art. 30 - Modalità per la repressione degli incendi.

Chiunque scopra un incendio che ha intaccato o minaccia un bosco è tenuto a darne l'allarme in modo che possa venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Per le eventuali spese occorse per lo spegnimento di incendio si provvede ai sensi dell'art. 55 della Legge Comunale e Provinciale.

Nei boschi danneggiati dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato e il taglio dei tronconi.

86) Tutela fitopatologica

Art. 33 - Norme per i boschi affetti da malattie.

Allo scopo di preservare i boschi dall'invasione di insetti e di artropodi, l'Amm. Ec. M. Foreste può ordinare in qualsiasi epoca dell'anno il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione.

E' vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo «formica rufa». In particolare è vietata la raccolta dello stame dei nidi in qualsiasi stagione, anche quando detti nidi (tervi) appaiono spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o comunque nei periodi freddi. E' altresì vietata la distruzione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi (operaie, reyne, maschi e larve, cosiddette «cova di formiche»).

La distruzione dei nidi di formiche del gruppo «formica rufa» è punita a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000. Per le altre infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della predetta legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 per ogni pianta o ceppaia e con un minimo in ogni caso di L. 2.000.

Nel caso di danni al bosco, oltre alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma, si applicherà l'articolo 26 della legge Forestale.

Art. 34 - Lotta antiparassitaria.

Quando in un bosco si sviluppa una invasione di insetti o una epidemia di funghi parassiti, il proprietario o possessore è obbligato a darne, senza indugio, notizia agli agenti forestali ed

Il proprietario o possessore del bosco è obbligato altresì ad attuare gli interventi ritenuti necessari dall'amministrazione ed a permettere l'esecuzione delle prescrizioni emanate dalle autorità competenti.

Per i castagneti invasi dal cancro della corteccia è d'obbligo dell'inchiestro, l'Amministrazione può ordinare il taglio e la ceppatura delle piante ammalate in qualsiasi numero e in qualsiasi stagione.

Per la mancata denuncia e per l'infrazione alle disposizioni del comma secondo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000 di cui all'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, oltre all'eventuale applicazione dell'art. 500 del Codice Penale.

Per ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o ceppata si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 e con un minimo di L. 2.000, in base all'art. 1 della predetta legge 9-10-1967, n. 950.

S g) Ricostituzione boschiva

Art. 35 - Ripristino dei boschi distrutti o deteriorati

Quando, in seguito ad incendio, si verifici la distruzione totale o parziale di un bosco, o dopo i tagli rimangono spazi vuoti ove il bosco non si rinnovi spontaneamente, il proprietario o possessore di esso è tenuto ad osservare le modalità prescritte dall'Amm. Ec. M. Foreste per ottenere la ricostituzione naturale del bosco.

La stessa disposizione si applica ai boschi molto radi e a quelli estremamente deteriorati.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2 della legge 9-10-1967, n. 950 mediante il pagamento di una somma minima di L. 400 e massima di L. 700 per ogni ara o sua frazione, e con un minimo, in ogni caso, di L. 2.000.

b) Piani di coltura e progetti di utilizzazione dei boschi

36.- Piani di coltura e di conservazione dei boschi privati provenienti da rimboschimento.

I proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi costituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, debbono compiere le operazioni di governo e di trattamento in conformità del piano di coltura e di conservazione di cui agli articoli 49 della Legge Forestale.

Tale piano ha l'efficienza del presente regolamento; questo piano continua ad essere per tutto quanto non disciplinato dal presente stesso.

37.- Progetti di utilizzazione dei boschi degli Enti Pubblici o Morali.

Quando in mancanza di piano economico si debba provvedere ai sensi dell'art. 140 del Regolamento Forestale, il progetto di utilizzazione, sostituendosi ad esso, è parificato ad ogni effetto alle prescrizioni di massima. Il progetto deve uniformarsi alle restrizioni stesse ma può contenere utilizzazioni più restrittive.

38.- Piani di coltura (piani economici) dei boschi privati.

I privati proprietari possono chiedere all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente l'approvazione da parte del COLTA di un piano di coltura (o piano economico) per il quale il trattamento dei boschi di loro proprietà.

Il piano così approvato diviene esecutivo anche se diverso da quello stabilito dalle norme del presente regolamento e il proprietario del bosco è tenuto ad applicarlo integralmente e per tutta la durata prevista in esso. Il piano economico assume l'efficacia delle prescrizioni di Massima.

Le infrazioni alle discipline del piano sono punite in base al presente regolamento.

ART. 39 - Fustaie coetanee (a raso e a tagli successivi) e tagli intercalari.

Nelle fustaie coetanee, sia trattate a raso che a tagli successivi, sono consentiti i diradamenti che eliminano le piante dominate, danneggiate, malformate e deperienti.

Essi debbono compiersi in modo che le chiome delle piante superstiti restino fra loro distanziate di non oltre:

- metri 1,00 per i pini;
- metri 0,70 per le querce ed altre latifoglie;
- metri 0,50 per il faggio.

Per interventi di maggiore intensità o che interessano altre categorie di piante, nonché per i tagli di preparazione delle fustaie trattate a tagli successivi, occorre la preventiva autorizzazione dell'Amm. Ec. M. Foreste.

In ogni caso i diradamenti non sono consentiti prima che il bosco abbia raggiunto l'età di anni 25.

Gli sfollamenti e le ripuliture, cioè gli interventi che hanno luogo prima di dieci anni di età, sono ammessi nei limiti delle esigenze culturali.

ART. 40 - Fustaie coetanee trattate « a raso » e tagli definitivi. Denuncia del taglio.

Nelle fustaie coetanee, i tagli a raso si effettuano con il rispetto dei turni minimi stabiliti dal successivo art. 44 e secondo le modalità (estensione, forma delle tagliate e loro distribuzione) nello spazio e nel tempo) che possono essere stabilite caso per caso dall'Amm. Ec. M. Foreste.

Chiunque intende procedere ai tagli predetti deve farne dichiarazione all'Amministrazione stessa indicando i seguenti elementi: ubicazione e superficie complessiva del bosco, superficie e pendenza dell'appezzamento o degli appezzamenti da tagliare a raso; specie legnose; età; criteri tecnici secondo i quali effettuare i tagli.

Nelle fustate a tagli successivi dopo il taglio di sementazione che deve avvenire all'età del terzo e che deve far salve le piante portasemi, deve comunque, risultare una consistenza legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per Ha (1):

per i boschi di faggio	mc. 250
per i boschi di quercia	mc. 160
per i boschi di abete	mc. 300
per i boschi di pino laricio	mc. 250
per i boschi di pino mediterraneo	mc. 120

Ove la provvigione scenda al di sotto di detti quantitativi, i tagli di sementazione sono subordinati all'autorizzazione della Amministrazione.

In ogni caso il proprietario deve inviare la denuncia del taglio all'Amm. Ec. M. Foreste con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente le seguenti indicazioni relative al bosco: ubicazione, superficie totale, superficie della tagliata, pendenza del terreno, specie legnosa, età e criteri tecnici dell'utilizzazione.

L'Amministrazione può emanare entro 3 mesi le istruzioni per le modalità del taglio. Trascorso il termine senza che tali istruzioni siano state date, l'utilizzazione può eseguirsi.

Nel caso invece esse siano state impartite e non vengano osservate, il taglio può essere sospeso dall'Amministrazione.

Per la mancata denuncia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000 come previste dall'art. 3 della legge 9-10-1967 n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 47 del presente regolamento.

ART. 43 - Fustate coetanee a «tagli successivi»: tagli secondari e di sgombero.

in conformità dell'andamento della rinnovazione — non può essere il taglio di sgombero — preceduto o non da tagli secondari.

(1) Se necessario considerare più distretti o altitudini.

La dichiarazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In ogni caso, il taglio a raso non è consentito nelle fustate di faggio e di quercia, ad eccezione della quercia-sughera; per quest'ultima valgono le norme della legge 18 luglio 1956 n. 759. Per la mancata dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 2.500 e massima di lire 5.000 come previsto dall'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 47 del presente regolamento.

ART. 44 - Fustate coetanee trattate a «raso». Rinnovazione artificiale obbligatoria.

Gli appezzamenti di bosco nei quali è eseguito il taglio a raso debbono essere sgomberati e anche rimboschiti qualora risulti improbabile la rinnovazione naturale.

Salvo quanto è disposto nel comma precedente, trascorso il periodo di 3 mesi dalla spedizione della dichiarazione di taglio senza che l'Amministrazione ne abbia determinato le modalità, il taglio può essere eseguito.

La stessa Autorità oltre alle modalità predette può esigere dal proprietario, prima dell'ultimazione, un congruo deposito, da effettuarsi a mezzo libretto postale da intestarsi all'Ispettorato dipartimentale delle Foreste di Taranto, indicando sul libretto stesso Cognome, Nome, data e luogo di nascita del cauzionante e l'importo della cauzione.

Mancando il deposito, il taglio non può essere effettuato e se le modalità non sono osservate, il taglio può essere sospeso dall'Amministrazione anche a deposito avvenuto.

Nel caso previsto dal terzo comma, il proprietario, nel corso dei lavori, può chiedere la graduale e proporzionale disponibilità della somma depositata mediante presentazione di stati di avanzamento.

Per il taglio di boschi nelle zone d'importanza militare si osservano le disposizioni del r.d.l. 23-5-1924, n. 1122.

Anche per essa è prescritta la dichiarazione di taglio di cui all'art. 42 con la conseguente sanzione.

ART. 47 - *Penalità per irregolarità dei tagli.*

Qualunque sia il tipo di taglio adottato per i boschi di alto fusto, il proprietario, ovvero chi procede alla utilizzazione, risponde dei danni derivati dall'accesso o dalla condotta irregolare delle operazioni ai sensi dell'art. 26 della legge forestale, salvo il compimento dei lavori di ripristino in virtù dell'art. 25 della medesima.

ART. 48 - *Taglio delle piante di castagno.*

Il taglio delle piante di castagno è disciplinato oltre che dal presente regolamento anche dalle disposizioni contenute nel r.d.l. 18 giugno 1931, n. 973. Entro i limiti di tali disposizioni, il turno minimo dei castagneti ad alto fusto è di anni 70, salvo quanto è disposto dall'art. 1 del presente regolamento.

Per il turno minimo dei cedui valgono le norme di cui all'art. 53.

ART. 49 - *Castagneti da frutto.*

Nei castagneti da frutto è permessa:

- a) la capitozzatura delle piante vecchie e adulte, per rivigorirne la chioma e delle giovani per prepararle all'innesto;
- b) la formazione al piede della pianta di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni incrociati;
- c) la lavorazione di detti ripiani allo scopo di sotterrare foglie, rici ed altre materie fertilizzanti;
- d) l'estirpazione delle erbe dannose e dei fruttici invadenti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;
- e) l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché le buche siano subito riempite col terreno sterrato e la superficie.

gürsi se non quando la rinnovazione stessa sia assicurata.

Sia per i tagli secondari che per quelli di sgombero, è prescritta la denuncia di cui all'art. precedente e la mancanza di essa è punita con la stessa ammenda.

ART. 44 - *Turni minimi per le fustaie.*

Per le fustaie coetanee trattate a taglio a raso e a tagli successivi i turni sono i seguenti:

Fustaie di abete	100 anni
Fustaie di faggio	100 anni
Fustaie di quercia	80 anni
Fustaie di pino laricio	70 anni
Fustaie di pini mediterranei	50 anni
Fustaie di ontano napoletano	50 anni

ART. 45 - *Fustaie disetanee.*

Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta utilizzazione va eseguita con criteri essenzialmente colturali osservando un periodo di curazione non inferiore a dieci anni lasciando dopo il taglio una provvigione non al disotto:

per i boschi di abete	d. mc. 220
per i boschi di faggio	di mc. 180
per i boschi di pino laricio	di mc. 180
per i boschi di pini mediterranei	di mc. 80

Durante il periodo di curazione nessun taglio è ammesso salvo quando è disposto nei precedenti artt. 32 e 33.

È prescritta la dichiarazione di taglio di cui all'art. 42 e la sua mancanza è punita con la stessa sanzione prevista nell'art. 47.

ART. 46 - *Fustaie irregolari.*

Nei boschi con soprassuolo irregolare ossia non decisamente disetanei verranno considerati, ai fini del taglio, come

regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante; l'Ann. Ec. M. Foreste può nei castagneti suddetti, il cui tenore sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza, dare o condizionare alcune delle operazioni di cui sopra.

La coltura agraria temporanea consociata può essere autorizzata dall'Ann. Ec. M. Foreste, la quale stabilisce all'uopo le modalità atte a prevenire i danni.

CAPO III

Norme particolari per i boschi cedui

Cedui semplici

Art. 50 - Cedui semplici - Riserve di matricine.

Il taglio dei boschi cedui deve essere eseguito in modo da lasciare almeno 100 (cento) matricine per ettaro, ad eccezione dei cedui di castagno nei quali le matricine riservate non possono essere inferiori a 20. Le matricine debbono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano o no esistere all'isolamento con preferenza però per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco. Le matricine vanno tagliate ad una età doppia del turno del ceduo.

Qualora le esigenze della rinnovazione lo richiedano, l'Ann. Ec. M. Foreste può imporre il rinvio del taglio delle matricine ad un turno successivo.

Le matricine cadenti a taglio devono abbattersi soltanto contemporaneamente al ceduo.

Art. 51 - Piante conifere nei cedui.

Quando nel bosco ceduo vi siano piante conifere, queste, dopo l'autorizzazione dell'Ann. Ec. M. Foreste, devono essere tolte dal taglio, ma non dal computo delle matricine, se ne tiene conto la qualità.

Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciuolo, pioppo e salice il ceduo non può tagliarsi prima la riserva di matricine, però il primo taglio e taglio successivo le ceppate morte od esauste nella stagione adatta, deve avvenire al taglio, mediante scunina o piantagione.

Art. 53 - Turno minimo dei cedui puri.

Per i boschi cedui il turno dei tagli non può essere inferiore:

--- per il faggio:	ad anni 25
--- per le querce caducifoglie:	» » 12
--- per il carpino:	» » 12
--- per il forseto:	» » 15
--- per il castagno ed ontano:	» » 12
--- per il leccio:	» » 13
--- per nocciuolo, robinia, salice e betulla:	» » 10

Art. 54 - Turno dei cedui misti.

Per i cedui misti e da osservare il turno minimo di anni 13 (vedi art. 51).

Art. 55 - Cedui a verde.

Per i cedui a verde il taglio di curazione è consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età media di anni 24.

Art. 56 - Norme transitorie per allungamento dei turni dei cedui.

Qualora il turno in atto dei boschi cedui sia più breve di quello prescritto dai tre articoli precedenti, il primo taglio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento può effettuarsi ad una età intermedia fra i due turni.

Sfolti e taglio della frasca.

Nei boschi cedui sono permessi gli sfolti periodici in qualsiasi stagione.
Durante la stagione vegetativa precedente al taglio finale dei cedui sono consentiti la potatura e lo sveltamento per la produzione della frasca. Tali operazioni restano in ogni caso escluse per le matricine e i polloni destinati a divenire matricine.

Art. 59 - Scortecciamento dei polloni da cortecciola.

I polloni che possono essere scortecciati in piedi sono quelli (escluso il taglio nella stagione silvana successiva) alla base di ciascun pollone va rilasciata una calza di 15 cm. di altezza. Nella successiva stagione si deve provvedere al taglio dei polloni in prossimità del colletto.

Le infrazioni sono punite a termine dall'art. 26 della Legge

Art. 59 - Operazioni culturali nei boschi cedui.

Nell'esecuzione del taglio nei boschi cedui è d'obbligo la rimozione o la tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti e il taglio dei monconi nonché dei polloni intrusiti.

Art. 60 - Cedui composti

Art. 60 - Cedui composti.

Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici, di cui ai precedenti articoli valgono anche per il taglio dei cedui composti, vanno applicate dall'esistenza di matricine di diversa età. Il numero delle matricine da osservare deve essere non inferiore al 100 per ettaro, di cui 40 all'età del turno del ceduo e 40 nelle altre classi di età multiple del turno.

C) Cedui da capitozza o da sgamollo

Art. 61 - Cedui da capitozza o da sgamollo.

La capitozzatura e la sgamollatura delle piante latifoglie è consentita solo nei boschi nei quali attualmente si pratica, con esclusione delle piante matricine.

Sulle piante edicate a capitozza o a sgamollo possono asportarsi solo le gettate dell'anno precedente, conservando quelle dell'ultima primavera ed un pollone tirasucchio, il quale sarà tagliato nella stagione prescritta ed all'età non minore di quattro anni.

E' tollerata la consuetudine del taglio delle frasche da foraggio nei mesi di giugno e luglio, rimanendo in ogni caso il proprietario obbligato a rinnovare le piante morte o esaurite.

Salvo il disposto del comma precedente, l'epoca dei tagli nei boschi a capitozza e a sgamollo deve coincidere con quella degli altri cedui della stessa specie.

D) Penalties relative ai cedui semplici e composti

Art. 62 - Penalties basata sull'art. 26 della Legge Forestale.

Per le infrazioni alle disposizioni contenute negli artt. 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60 e 61 si applicano le pene comminate dall'art. 26 della Legge Forestale.

Art. 63 - Sanzioni amministrative.

Per le infrazioni alle disposizioni contenute negli artt. 52 e 59 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 400 e massima di L. 700 e con un minimo, in ogni caso, di L. 2.000, per come previsto dall'art. 2 della legge 9-10-1967, n. 950.

6. Denuncia e modalità delle soppressioni.

Quando intenda procedere alla eliminazione dei cespugli ed arbusti deve farne, 30 giorni prima, dichiarazione all'Amministrazione, indicando la data dell'inizio dei lavori.

La eliminazione è subordinata all'obbligo di provvedere, in occasione successiva, all'inerbimento del terreno o al suo riseminamento.

Per quanto riguarda il ciocco d'erica, valgono le norme di cui al precedente art. 20.

Quando il terreno è mobile o in forte pendenza, la eliminazione dei cespugli e degli arbusti deve essere fatta a strisce alternate con scacchiera.

Per l'Ec. M. Foreste, nel termine di 30 giorni, può prescrivere che le strisce da ossivare; in mancanza, i lavori possono essere eseguiti.

La mancata denuncia è punita in base all'art. 1 della legge n. 950, e si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 2.000. Per le altre infrazioni si applicano gli artt. 24 e 25 della Legge Forestale.

Per gli arbusti di specie forestale o prevalentemente tali, sono previste, per ogni effetto ai boschi estremamente deteriorati, di cui al precedente comma dell'art. 35 di questo regolamento.

Stagione del taglio.

Il taglio dei cespugli e degli arbusti non può essere eseguito prima del 30 settembre.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 24 della Legge

TITOLO III

Norme per i terreni pascolivi

ART. 66 - Modalità del pascolo.

Per l'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi si osservano le seguenti disposizioni:

1) E' vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali. Esse devono essere distribuite ogni anno, per quanto è possibile, uniformemente sulla superficie pascoliva.

2) Salva espressa autorizzazione dell'Amm. Ec. M. Foreste, il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra i 1.000 e i 1.500 m. può esercitarsi solo dall'1 giugno al 30 novembre e ad altitudine superiore ai m. 1.500 dal 15 giugno al 15 ottobre.

3) Il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, non può esercitarsi che nei terreni liberi al pascolo appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché la proprietà contenga i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudente.

4) Fuori del caso sopra indicato, il pascolo deve essere esercitato nei modi indicati nell'art. 26 del presente regolamento.

5) I pascoli montani appartenenti agli Enti, devono essere utilizzati in conformità all'art. 135 della Legge Forestale.

6) Resta in facoltà dell'Amm. Ec. M. Foreste di imporre, nei pascoli di estensione superiore a 100 Ha, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme di apicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame.

Le infrazioni alle disposizioni che procedono sono punite come segue:

a) quelli dei nn. 1 e 3 in base all'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000;

b) quelle del n. 2 con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 per ogni capo di bestiame, con un minimo, in ogni caso, di L. 2.000. Qua-

950
mediante il pagamento di cui alla lettera a), salvo l'eventuale applicazione dell'art. 27 del presente regolamento ovvero dell'art. 636 del C.P. in caso che lo sconfinamento si sia verificato; quelle del n. 5 in base all'ultimo comma dell'art. 135 della legge 30-12-1923, n. 3267;

951
e quelle del n. 6 con l'ammenda prevista nel successivo

952 b) Pascoli deteriorati.

953
Nei pascoli deteriorati, la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turni di riposo sono stabiliti dall'Amm. Ec. M. Foreste.

954
Le infrazioni sono punite in base all'art. 1 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, applicando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 per ogni capo di bestiame immesso al pascolo con un minimo applicativo di L. 2.000.

955 c) Miglioramento dei pascoli.

956
Nei pascoli, i lavori di miglioramento consistenti in rinettamento, spieramento e successivo interrimento, drenaggio, stradicatura, epicatura, concimazione, suddivisione in comparti, rinasciati alla libera iniziativa dei proprietari o possessori.

957
La rottura periodica del cotico erboso può effettuarsi in seguito alla denuncia fatta all'Amm. Ec. M. Foreste, la quale entro 60 giorni può imporre determinate modalità per impedire la conservazione del suolo, in conformità dell'art. 20 del regolamento Forestale.

958
Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di 5.000.

TITOLO IV

Norme per il dissodamento dei terreni nudi e saldi

ARR. 69 - *Modalità di trasformazione dei terreni nudi e saldi.*

Le modalità di cui all'art. 21 del Regolamento Forestale per il dissodamento dei terreni nudi e saldi e per la successiva coltivazione agraria devono riguardare in particolare lo sgrondo delle acque, l'eventuale riduzione della pendenza, la profondità massima dello scasso e le eventuali opere di sostegno.

ART. 70 - *Movimento di terreni per l'impianto di nuovi boschi.*

I lavori per l'impianto di nuovi boschi non sono soggetti a preventiva autorizzazione, sempre che — senza dissodare andamenti del terreno — si eseguano a buche, a piazzette o a gradoni.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, è necessario l'autorizzazione preventiva dell'Amm. Ec. M. Foreste.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 24 della Legge Forestale.

TITOLO V

Norme per la lavorazione dei terreni a coltura agraria

ART. 71 - *Lavorazione del terreno.*

Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza o della eccessiva pendenza del terreno, non è sufficiente ad evitare i danni previsti all'art. 1 della Legge Forestale, l'Amm. Ec. M. Foreste può subordinare l'ulteriore lavorazione alle modalità intese a suddividere le acque, a diminuire la velocità, a conservare la stabilità del suolo e a ridurre il trasporto delle terre.

L'Amm. Ec. M. Foreste notifica il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata, nonché il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione.

TITOLO VI

ere e movimenti di terreno che non
azione a coltura agraria dei boschi,
ugliati e dei terreni saldi

ssi.

in superficie della ghiaia, della sab-

deve provvedere subito al conguaglio,

te in base all'art. 3 della legge 9 ot-
il pagamento della sanzione ammi-
na di L. 2.500 e massima di L. 5.000
art. 24 e 26 della Legge Forestale in

predetto nel greto dei corsi d'acqua
sue sui lavori pubblici.

Questo permesso non esonera il concess
si le altre eventuali licenze e gli altri peri
vigenti leggi in materia di miniere, cave o to

Le infrazioni sono punite in base all'ar
tobre 1967, n. 950, mediante il pagamento c
nistrativa di una somma minima di L. 2.500 e
salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26 della
caso di danneggiamento.

Il permesso rilasciato dall'Amm. Ec. I
speso dal momento della notifica della con
quando il contravventore non abbia compi
saranno prescritti per il riparo dei danni.

ART. 75 - Movimento di terreno.

Fuori dei casi previsti nei due articoli
altro movimento di terreno, nei boschi, ne
e nei terreni nudi e saldi, deve essere denu
l'art. 20 del Regolamento Forestale.

TABELLA B

Tariffa per l'applicazione delle pene pecuniarie dei valori dei prodotti utilizzati in contravvenzione al presente Regolamento nei boschi cedui (esclusi i prodotti contemplati nella tabella A). Nonché tariffa del valore del fieno normale e dei cespugliati di erica.

1) Legna da ardere - Essenza forte - quintale	L. 600
2) Legna da ardere - Essenza dolce - quintale	» 400
3) Tondelli da cartiera	» 500
4) Tondelli da cassetta	» 1.000

LEGNAME DA LAVORO

5) Doghe per botti - al metro cubo	L. 14.000
6) Travi e travetti di castagno e altre essenze cm.	» 10.000
7) Pali da reticolato - ciascuno	» 100
8) Paletti da vigna - ciascuno	» 30
9) Zacconi - al quintale	» 1.500
10) Cerchi (fascio da 300 fili)	» 1.500
11) Verghelle (fascio da 500 fili)	» 1.000
12) Ciocco d'Erica per abbozzi per pipe - al quintale	» 5.000
13) Ciocco d'Erica per ardere - al quintale	» 500
14) Fascina di essenze unica o mista massimo Kg. 20 ciascuna	» 20
minimo	
» 400	

Fieno normale per il calcolo del danno arrecato al soprassuolo da animali condotti nei boschi chiusi al pascolo - quintale 2.600

SPECIE LEGNOSA	VALORE IN LIRE						
	2-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35
Abete	300	450	850	1950	3600	8900	12550
Pino	250	400	750	1650	3100	5150	8000
Faggio e acero	250	400	750	1650	2500	4150	5900
Castagno	200	300	800	1600	3000	4500	6300
Quercia (rovere e farnia)	200	300	800	1600	3000	5200	7400
Cerro	180	300	800	1600	2950	4500	6300
Lacccio, Sughera e Filirca	180	300	800	1600	2950	4500	6300
Olm, Robinia, carpino bagolare e sorbo	180	300	600	1300	2500	4000	5800
Salice	180	300	600	1300	2500	4000	5800
Altre essenze di minore importanza	180	300	600	1300	2500	4000	5800
Altre	300	600	1300	2500	4000	5800	7600
Altre	10000	12500	17000	22400	31100	41500	51500
Altre	10000	12500	17000	22400	31100	41500	51500
Altre	10000	12500	17000	22400	31100	41500	51500
Altre	10000	12500	17000	22400	31100	41500	51500

DIAMETRO IN CM. A 130 DA TERRA

Tariffa per l'applicazione delle pene pecuniarie dei valori delle piante di alto fusto - o destinate a crescere ad alto fusto - esistenti nelle fustate e nei cedui (matricine, «paline») e tagliate in contravvenzione al presente regolamento.

APPENDICI

R.D.L. 30-12-1923, n. 3267 — Legge Forestale

ART. 7

Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del comitato forestale ed alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.

ART. 8

Per i terreni predetti il comitato forestale dovrà prescrivere le modalità del governo e dell'utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi, e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1.

Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.

ART. 9

Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni:

- a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;
- b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;

funzioni protettive e di regola, vietato il pascolo delle capre.
Su conforme parere dell'Autorità Forestale, il comitato potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere consentito il pascolo.

ART. 10

Le prescrizioni di massima, di cui agli artt. 8 e 9, con vincolo di regolamento nazionale, sono rese esecutive dal ministro per l'agricoltura o modificarle le parti riconosciute contrarie ai fini generali.
Nel detto regolamento saranno comprese le norme di polizia forestale.

ART. 24

Il proprietario o possessore di terreni vincolati per scopi idrogeologici o per scopi previsti nell'art. 17 taglino o danneggino piante o arbori, in contravvenzione alle prescrizioni impartite dalle autorità competenti, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o dal danno commesso, salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.

ART. 25

In caso di inosservanza dell'obbligo stabilito nell'art. 17, il proprietario o possessore dovrà, entro trenta giorni dalla diffida del comitato, depositare presso la sezione di regia tesoreria la somma corrispondente alla spesa prevista, restituita dal comitato di far eseguire direttamente i lavori. Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione sarà a carico del proprietario o possessore.

sione, sull'ordinanza del presidente del comitato, sarà fatta con le norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette.

ART. 26

Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per scopi previsti nell'art. 17 taglino o danneggino piante o arbori, in contravvenzione alle prescrizioni impartite dalle autorità competenti, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o dal danno commesso, salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.

ART. 28

Le infrazioni di cui agli artt. 24 e 26, commesse da chi non è proprietario, possessore o amministratore, saranno punite con la pena minacciata dai detti articoli, ma altresì con quella da esse prevista. La pena per i reati previsti dall'art. 26 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo, e, per gli altri reati, non sarà inferiore ai due terzi del massimo, se trattasi di aggiudicatari di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

ART. 33

Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionamento che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'art. 435 del Codice Penale.

ART. 91

Il ministero dell'economia nazionale è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione...

via, tenendo conto dell'attuale destinazione dei terreni, delle condizioni e dei bisogni locali, esclusivamente in rapporto con gli scopi idrogeologici di cui Titolo I, Capo I, del regio decreto suddetto.

Soprattutto esse devono stabilire:

A) Per quanto riguarda i vari tipi di boschi:

a) il tempo e il modo di eseguire i tagli, a seconda che siano fatti a raso, a successive riprese, a scelta o per zone, ed a seconda della specie e dell'età delle piante, con l'intento di assicurare la riproduzione del bosco;

b) le norme speciali per i tagli dei boschi sottoposti a vincolo, prevalentemente in considerazione dell'eccessiva pendenza o mobilità del suolo ovvero della loro ubicazione in località molto elevate e di clima molto rigido e dell'eventuale pregiudizio che potrebbe dai tagli derivare ai boschi limitrofi sottoposti a vincolo;

c) le regole per i diradamenti delle fustaie;

d) il numero e la qualità di piante che ad uso di matricine devono essere conservate per ogni ettaro di bosco ceduo, sia semplice che composto, al fine di assicurare la disseminazione naturale per la sostituzione delle ceppate deperienti, quando il proprietario non vi provvede con piantagioni;

e) le disposizioni per garantire, dopo il taglio a raso, la rinnovazione artificiale dei boschi di alto fusto e la ricostituzione di quelli deteriorati o distrutti per qualsiasi causa;

f) le norme per l'estrazione della resina e per lo scorieciamento degli alberi;

g) le norme per il taglio dei rami delle piante, per la raccolta dello strame, delle foglie e dei semi, specie nei boschi deperienti o troppo radi e per la falciatura dell'erba nei boschi vecchi o novelli, nei casi in cui dette operazioni possono arrecare pregiudizio alla riproduzione;

h) le regole per l'impianto e l'esercizio delle carbonaie e per lo sgombero del carbone e del materiale legnoso dal bosco, col fine di evitare danni alla riproduzione;

i) le cautele per l'accensione del fuoco nei boschi, per l'abbruciamento delle ristoppe nei terreni limitrofi a questi e per la formazione di debbii, fornelli o motere, e l'impianto e

contributi, nonché contributi nella misura non superiore terzi della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'amministrazione forestale.

Quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e, nel caso che non debbano essere acquistati, nella determinazione del costo delle piantine impiegate, nelle culture.

Contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi nel caso che trattasi di terreni vincolati o vincolabili, a norma del Titolo I, Capo I, del presente decreto.

Però la formazione e la ricostituzione di boschi siano iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, i contributi saranno concessi anche se i terreni non sono nelle condizioni di cui al precedente comma, e sempre a favore dei proprietari o possessori abbiano osservate le norme all'inizio dei lavori.

I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilito dall'autorità forestale.

I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi tre anni dalla compiuta coltura.

REGIO DECRETO 16-5-1926, n. 1126 — Regolamento della Legge Forestale

ART. 18

I terreni e i boschi laterali alle strade di montagna ed ai boschi contigui continueranno ad avere vigore gli artt. 74, 168 e 169 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, alleg. F.

ART. 19

Le disposizioni di massima e di polizia forestale, di cui agli artt. 10 e 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, non si applicano alle determinate anche per singole parti di provin-

E) Per quanto riguarda i terreni a coltura agraria: le modalità della loro lavorazione con lo scopo di suddividere le acque, diminuirne la velocità di smaltimento ed allontananare i danni di cui alla lettera D).

Le norme di polizia forestale, da stabilirsi per l'applicazione delle precedenti disposizioni, devono essere dirette a prevenire il danno ed a punire l'infrazione di esse anche quando il danno non si sia ancora verificato.

ART. 20

Le prescrizioni di cui all'art. 19 devono fornire norme circa i movimenti di terreno, che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi.

Chi intende compiere i lavori suaccennati dovrà farne dichiarazione in tempo utile all'ispettorato forestale, indicando la data dell'inizio di essi.

L'ispettorato Forestale potrà prescrivere le modalità della esecuzione dei lavori allo scopo di evitare i danni previsti dall'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Qualora entro trenta giorni dalla dichiarazione l'ispettorato non avrà prescritto dette modalità i lavori potranno essere senz'altro eseguiti.

ART. 21

Le domande di autorizzazione a trasformare i boschi in altre qualità di colture ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione debbono essere presentate al sindaco del comune dove è situato il fondo, corredato del tipo del fondo stesso con l'indicazione delle sue pendenze, del territorio in cui è posto, del numero di mappa e dei mezzi con i quali si intende impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo.

Il sindaco fa pubblicare per quindici giorni all'albo pretorio la domanda e quindi con le opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni, la trasmette entro otto giorni all'ispettorato forestale, che a spese del richiedente, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi, propone al comitato le mo-

La risoluzione del comitato deve essere presa entro 180 giorni dalla data in cui la domanda pervenne all'ispettorato forestale, deve essere notificata alla parte per mezzo del sindaco o dell'ispettorato forestale e pubblicata per quindici giorni all'albo comunale.

Il ricorso detto termine l'interessato può chiedere al ministero dell'economia nazionale che provveda sulla domanda in base al comitato forestale.

ART. 22

Le prescrizioni di cui agli artt. 19 e 20, e le successive eventuali variazioni saranno pubblicate per quindici giorni nei comuni dove esistono terreni vincolati, con avviso al pubblico della giunta di reclamare entro il termine di altri giorni quindici dalla data dell'ultimo di della pubblicazione, spirati i quali il sindaco farà restituzione al comitato col certificato della eseguita pubblicazione e coi reclami che gli fossero stati presentati.

Il comitato rimetterà copia del regolamento, dei reclami e delle osservazioni al ministero dell'economia nazionale, il quale provvederà successivamente a norma dell'art. 10 del regio' decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Per la prima applicazione del regio' decreto suddetto le prescrizioni di massima dovranno essere pubblicate anteriormente e carte topografiche delle zone da vincolare.

ART. 41

La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto nei polloni dei cedui tagliati in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal comitato forestale od alle disposizioni impartite dalle autorità di cui al comma secondo dell'art. 17 del regio' decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sarà fatta prendendo per base il valore di mercato del legname della stessa specie di quello

tagliato, tenuto conto dell'uso migliore cui potrebbe essere destinato il legname stesso, senza alcuna deduzione di spese di abbattimento e di trasporto.

Tale valore sarà determinato in base alla media dei prezzi nei mercati più prossimi alle zone boschive della provincia.

Per le piante destinate a crescere ad alto fusto il valore, determinato come nei precedenti commi, non potrà in nessun caso essere inferiore al doppio del costo del reimpianto.

ART. 42

Qualora le ceppe delle piante abusivamente abbattute fossero state distrutte, il diametro di queste ultime si determinerà sopra piante che, a giudizio del verbalizzante, si reputeranno essere nelle condizioni di quelle distrutte.

Analogamente si procederà nel caso di distruzione di ceppe nei boschi cedui.

ART. 43

Il comitato, su proposta dell'ispettorato Forestale, procederà alla formazione di tariffe dei prezzi di mercato, da servire di base per l'applicazione delle pene pecuniarie per le contravvenzioni accertate nella rispettiva provincia.

Le tariffe per piante destinate a crescere ad alto fusto saranno compilate per ciascuna specie o gruppi di specie, e determineranno, per ogni classe di diametro, misurata a metri 1,30 da terra, il valore medio attribuito a ciascuna pianta.

Le tariffe per i boschi cedui saranno compilate determinando per ciascun assortimento la media dei prezzi di mercato.

ART. 44

Qualora si verificassero nei prezzi medi di mercato variazioni in più od in meno superiori al 25%, il comitato forestale provvederà a rettificare le tariffe di cui al precedente articolo, per metterle in armonia con i nuovi prezzi medi.

Le tariffe saranno allegate alle prescrizioni di massima e di

la forestale e le variazioni saranno pubblicate per quindici
anni nei comuni dove esistono boschi vincolati.

ART. 45

Per i danni arrecati mediante scorzamento, scapezzamento,
senni di rami, incisioni e amputazioni di radici, incendi, pa-
nure ed altri, quando possa derivarne il totale deperimento del-
fronzo, se ne farà la valutazione come se queste fossero state
abbattute e si procederà in conformità del disposto degli articoli
precedenti secondo che trattasi di piante d'alto fusto o di polloni
a fusto.

Quando non vi sia luogo a terminare il totale deperimento
della pianta, si calcolerà il danno in una percentuale del valore
del fieno in nessun caso potrà essere inferiore al prezzo, sul più pros-
simo mercato di consumo, delle materie asportate o distrutte:
— foglie, resina, fogliame secco e verde, stame, terriccio, ecc.
— analogamente il valore del danno sofferto dal soprassuolo
servo per pascolo abusivo non potrà in nessun caso essere
inferiore in misura inferiore al prezzo, che, sul più prossimo mer-
cato di consumo, avrebbe la quantità di fieno normale corrispon-
dente all'alimento consumato dal bestiame pascolante. Detta
quantità dovrà computarsi per ciascun giorno, e sua frazione,
per le pascole abusive partendo da un minimo variabile:

- da Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovi-
no o cavallino adulto;
- da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca,
cavallo puledro;
- da Kg. 1,5 a Kg. 2 di fieno normale per ogni ovino o
caprino.

R.D.L. 23-5-1924, n. 1122

Regolamento giuridico della proprietà di confine nelle nuove province

ART. 2

Nei territori indicati nel precedente articolo, è vietato pro-
cedere a lavori di costruzione di qualsiasi specie, come edifica-

zioni, lavori stradali, ferroviari, minerari, idraulici, elettrici, a
demolizione, a scavi, a qualsiasi uso di grotte e di cavità sotter-
ranee, a cumuli di materiali ed in genere a qualsiasi opera di
elevazione, nonché al disboscamento anche parziale, senza il
previo consenso dell'autorità militare.

Si applicano inoltre e restano ferme le altre limitazioni, che
sono imposte alle dette proprietà fondiarie dalle altre leggi.

ART. 10

Nei territori indicati nella tabella B allegata al presente de-
creto, e firmata, d'ordine nostro, dal ministro proponente, non
possono aver luogo, senza l'esplicito consenso dell'autorità mi-
litare e senza previ accordi con la medesima, la costruzione di
nuove strade nazionali ordinarie e ferrate, di strade ferrate pri-
vate, di strade provinciali, comunali e vicinali, di nuovi lavori
marittimi, nonché l'impianto di grandi stabilimenti industriali e
l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamento.

Negli stessi territori è, inoltre, data all'autorità militare la
facoltà d'intervenire per opporre il suo divieto od imporre deter-
minate condizioni nell'esecuzione di ogni altra opera, che modi-
fichi lo stato della proprietà fondiaria di fare luogo ad espropria-
zioni, secondo le norme ricordate nell'art. 9.

Legge 18-6-1931, n. 973 — Castagneti

ART. 1

I proprietari ed i possessori di piante di castagno, situate nei
terreni soggetto o non alle leggi forestali, che intendono utiliz-
zare, direttamente o indirettamente, il legno di castagno per gli
estratti tannici, debbono presentare istanza ai comandi della mi-
lizia forestale, della giurisdizione in cui le piante si trovano si-
tuate. La milizia, esaminate, ove occorra, le condizioni fisico-
colturali delle piante, potrà concedere il permesso di taglio con
l'osservanza di opportune norme.

La concessione deve essere effettivamente esercitata, sotto
pena di decadenza, entro un anno dalla sua data.

sero di ottemperare a quanto è prescritto al precedente articolo, ovvero forniranno notizie false od incomplete, saranno puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1.000.

ART. 5

Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento è ammessa la conciliazione dei modi e termini stabiliti dagli artt. 24 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1919 n. 3367, e successive modificazioni.

ART. 6

Le eventuali contestazioni che dovessero sorgere tra esportatori e l'industria degli estratti tannici, per la ripartizione quantitativa di legna di castagno di cui all'art. 2, saranno decise dal ministero delle corporazioni. Il presente regolamento sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione di un relativo disegno di legge.

Legge 29-6-1939, n. 1497 — Legge protezione bellezze naturali

ART. 7

I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di un immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località non possono distruggerlo né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.

Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che vogliono intraprendere alla competente regia soprintendenza astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

E' fatto obbligo al regio soprintendente, di pronunciarsi su

zione delle piante di castagno di altro fusto, superiori al numero di 10, per anno e per azienda, anche quando il legname debba servire per scopi differenti dalla produzione del tannino. Il taglio di legna di castagno destinata all'esportazione, sem- pre che non si tratti di legname da opera o da lavoro, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

ART. 2

La milizia forestale stabilirà i quantitativi massimi di legna di castagno disponibili in ciascuna provincia per la eventuale produzione degli estratti tannici.

Le fabbriche già esistenti e quelle di nuovo impianto dovranno essere, dai rispettivi esercenti, preventivamente denunciate ai comandi locali della milizia forestale, con l'indicazione del quantitativo annuo massimo di consumo di legna di castagno e delle province da cui s'intende prelevare il materiale legnoso, nei limiti dei quantitativi disponibili come dal precedente comma.

ART. 3

La milizia forestale si riserva la facoltà di controllare il consumo della legna di castagno nelle fabbriche, di cui al precedente articolo, ed a tal uopo i dirigenti ed il personale degli stabilimenti debbono fornire, ad ogni richiesta degli ufficiali e gradanti forestali, tutte quelle informazioni e notizie dirette a facilitare il controllo stesso, anche nell'interno della fabbrica.

ART. 4

Il proprietario o il possessore di piante di castagno, che abbia eseguito o fatto eseguire il taglio non autorizzato di siffatta legna, è punito con l'ammenda di L. 100 per ogni metro cubo di legname tagliato, salvo l'ammplificazione delle altre eventuali pene stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale o da altre leggi, in caso che vi abbia contravvenuto.

I dirigenti ed il personale degli stabilimenti che si rifiutano

Legge 13-6-1907, L. 401. -- Legge sulle vie funicolari

La legge 13 giugno 1907, n. 402 contiene le disposizioni inerenti all'impianto ed esercizio di vie funicolari aeree in fondi altrui destinate ai trasporti dei prodotti agrari, minerali e forestali, e di qualsiasi altra industria.

Il Regolamento 25 agosto 1908, n. 82, per l'esecuzione della detta legge, detta le norme per ottenere la concessione di impiantare funicolari aeree nei fondi altrui, il pagamento delle indennità, i documenti che debbono allegarsi alla domanda, i provvedimenti necessari a garantire la incolumità delle persone e delle cose, le norme a cui sono soggetti gli impianti e la vigilanza relativa.

Si avverte che il Ministero dei Lavori Pubblici con circolare 10 febbraio 1926, n. 326, ha disposto che, per l'impianto e l'esercizio delle teleferiche (dette anche «palorci»), costituite da un semplice filo aereo di lunghezza non superiore ai 500 metri ed impiegate per la discesa, a gravità, di carichi di fascine, fieno ed altri prodotti agricoli, del peso non superiore ai 500 Kg. circa, senza l'uso di vagonetti e senza impiego di forza motrice, né di sostegni intermedi, ed interessanti una o poche proprietà private, non occorre concessione o licenza da parte dell'Autorità governativa e gli impianti stessi, quindi, restano esenti dalla tassa di concessione e di esercizio.

Legge 18-7-1956, n. 759 -- Sugherete

ART. 1

La demaschiatura della quercia sughera è consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra, di centimetri 60. Essa dovrà essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra.

ART. 2

Nessuna operazione di decorticazione è consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'età di nove anni.

L'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste può autorizzare i turni inferiori a nove anni tenendo conto di particolari condizioni ecologiche.

ART. 3

La estrazione del sughero gentile dovrà essere praticata in guisa da non superare, per la prima volta, due volte e mezzo la circonferenza del fusto, misurata, essa pure sopra scorza a metri 1,30 da terra e per le volte successive, non oltre il triplo della circonferenza stessa.

In ogni caso la decorina dovrà essere arrestata nel punto in cui il fusto ed i rami in coltivazione raggiungono la circonferenza di cm. 45, misurata sopra scorza.

ART. 4

Le operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile dovranno essere effettuate nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio ed il 31 agosto.

E' in facoltà dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste di sospendere le operazioni suddette quando ritenga che l'andamento stagionale sia tale da rendere difficile il distacco del sugherone e del sughero gentile.

ART. 5

E' vietato l'abbattimento di sughere, anche se non più produttive, e il diradamento senza preventiva autorizzazione della Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.

ART. 6

E' vietato amputare i rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa.

...ia non danneggiare la normale vegetazione.

ART. 7

La detenzione ed il commercio di sughero avente età inferiore a nove anni sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.

ART. 8

E' vietato la trasformazione di sugherete anche se non sottoposte a vincolo idrogeologico e ancorché danneggiate da incendi, in altre qualità di coltura non preventivamente autorizzate dalle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, secondo la procedura prevista per la trasformazione dei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico.

ART. 9

L'esercizio della coltura agraria o del pascolo nelle sugherete è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione forestale competente per territorio.

ART. 10

E' vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura delle frasche e delle stoppie nell'interno delle sugherete, durante il periodo giugno-ottobre.
Valgono, comunque, per tutte le sugherete, le norme vigenti sulla prevenzione degli incendi nei boschi sottoposti al vincolo idrogeologico.

ART. 11

E' istituita presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura un «Carta sughericola» nella quale sono registrate

le sugherete esistenti e le zone che presentino spiccata attitudine alla coltivazione del sughero.

A coloro che, nell'ambito dei limiti indicati nella «Carta», stessa, prevedono all'impianto di nuove sugherete, valorizzando terreni incolti o scarsamente produttivi, oppure al ripristino e al miglioramento di quelle esistenti, possono essere concessi contributi e le agevolazioni previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

ART. 12

Le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della presente legge riguardano indistintamente tutte le sugherete pure e miste, sempre quando il numero delle sughere superi le 25 unità per ettaro.

ART. 13

Le infrazioni alla presente legge sono punite con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000 e non sono conciliabili.

Se l'infrazione è di lieve entità l'ammenda è ridotta sino ad un terzo.

Il sughero e il sugherone provenienti da estrazioni fatte in contravvenzione alle norme della presente legge sono soggetti a sequestro, di essi sarà disposta la confisca.

INDICE

Avvertenza	pag. 3
Decreti Ministero per l'Agricoltura e Foreste	» 4

TITOLO I NORME DI TUTELA FORESTALE.

CAPO I NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

§ a) VINCOLI PER LA CONVERSIONE E MUTAZIONE DEI BOSCHI

ART. 1 - Divieto di conversione dei boschi di altro fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici	» 11
ART. 2 - Sradicamento di piante e ceppaie.	» 12
ART. 3 - Rinovazione dei boschi per mutarne la specie	» 12

§ b) TAGLIO E ALLESTIMENTO DEI PRODOTTI BOSCHIVI PRINCIPALI

ART. 4 - Esecuzione dei tagli in qualsiasi stagione per l'alto fusto	» 13
ART. 5 - Epoca di esecuzione dei tagli dei boschi cedui	» 13
ART. 6 - Modalità dei tagli	» 14
ART. 7 - Norme dei tagli dei boschi in situazioni speciali	» 14
ART. 8 - Potatura	» 14
ART. 9 - Sughereto	» 15
ART. 10 - Allestimento e sgombero delle tagliate	» 15
ART. 11 - Esbosco dei prodotti	» 16
ART. 12 - Carbonizzazione	» 16

§ c) ESTRAZIONE E RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEI BOSCHI

ART. 13 - Preparazione carbonella	» 17
ART. 14 - Denuncio per l'esercizio della resinazione	» 18
ART. 15 - Sistemi di resinazione	» 18

ART. 16 - Restituzione a vita e a morte	pag. 18
ART. 17 - Infrazioni alle norme della resinazione	» 19
ART. 18 - Raccolta delle strame (copertura morta o lettiera) dei boschi	» 19
ART. 19 - Raccolta dell'erica e legno del cespugliame dai boschi	» 19
ART. 20 - Estirpazione del ciocco di erica e degli altri arbusti nei boschi	» 20
ART. 21 - Raccolta dei semi forestali dai boschi	» 20
ART. 22 - Alberi di Natale	» 21

§ d) PASCORO NEI BOSCHI

ART. 23 - Chiusura ed apertura del pascolo nei boschi	» 21
ART. 24 - Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali	» 22
ART. 25 - Pascolo delle capre	» 22
ART. 26 - Personale addetto alla custodia del bestiame	» 22
ART. 27 - Infrazioni ai divieti di pascolo	» 23

§ e) TUTELA DAGLI INCENDI, DAL VENTO E DA ALTRE AVVERSITÀ METEORICHE

ART. 28 - Cautela per l'accensione di fuoco nei boschi	» 23
ART. 29 - Cautela per l'impianto di fornaci e fabbriche nei boschi	» 24
ART. 30 - Modalità per la repressione degli incendi	» 24
ART. 31 - Intervento delle persone per lo spegnimento degli incendi boschivi	» 25
ART. 32 - Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento, e da altre avversità meteoriche	» 25

§ f) TUTELA FITOPATOLOGICA

ART. 33 - Norme per i boschi affetti da malattie	» 26
ART. 34 - Lotta antiparassitaria	» 26

§ g) RICOSTITUZIONE BOSCHIVA

ART. 35 - Ripristino dei boschi distrutti o deteriorati	» 27
---	------

§ h) PIANI DI COLTURA E PROGETTI DI UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI

ART. 36 - Piani di coltura e di conservazione dei boschi privati provenienti da rimboschimento	pag. 28
ART. 37 - Progetti di utilizzazione dei boschi degli Enti Pubblici o Morali	» 28
ART. 38 - Piani di coltura (piani economici) dei boschi privati	» 28

CAPO II

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO

ART. 39 - Fustaie coetanee («a raso» e «a tagli successivi»); tagli intercalari	» 29
ART. 40 - Fustaie coetanee trattate «a raso». Tagli definitivi. Denuncia del taglio	» 29
ART. 41 - Fustaie coetanee trattate «a raso». Rinnoiazione artificiale obbligatoria	» 30
ART. 42 - Fustaie coetanee «a tagli successivi»; tagli di semenzatura	» 31
ART. 43 - Fustaie coetanee «a tagli successivi»; tagli secondari e di sgombero	» 31
ART. 44 - Turri minimi per le fustaie	» 32
ART. 45 - Fustaie disetanee	» 32
ART. 46 - Fustaie irregolari	» 32
ART. 47 - Penalità per irregolarità dei tagli	» 33
ART. 48 - Taglio delle piante di castagno	» 33
ART. 49 - Castagnei da frutto	» 33

CAPO III

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI

A) CEDUI SEMPLICI

ART. 50 - Cedui semplici. Riserve di matricine	» 34
ART. 51 - Piante conifere nei cedui	» 34
ART. 52 - Cedui senza matricine	» 35
ART. 53 - Turno minimo dei cedui puri	» 35
ART. 54 - Turno dei cedui misti	» 35
ART. 55 - Cedui a sterzo	» 35
ART. 56 - Norme transitorie per allungamento dei turni dei cedui	» 35
ART. 57 - Stolti e taglio della frasca	» 36